

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Il regime tributario dei neo domiciliati approda anche in Italia

di **Pietro Vitale**

Il D.D.L. di Bilancio 2017 prevede l'introduzione, nell'articolo 24-*bis* del **TUIR**, di un regime opzionale di vantaggio per le **persone fisiche** cd. **neo domiciliate** evocando regimi esteri quali ad esempio quello di *resident non domiciled* vigente in UK, Malta, Portogallo, Jamaica (tali regimi assoggettano a tassazione solo il reddito di fonte interna mentre quello di fonte estera nella misura in cui esso viene trasferito nello Stato, cd. *remittance*). Sin da subito si noti come il regime italiano richieda **residenza** e **domicilio** in Italia nel senso che occorre soddisfare tutti i requisiti previsti dal TUIR per l'acquisizione della residenza italiana.

Il regime di fatto è una **deroga** alla regola della tassazione su base mondiale (cd. **world wide taxation**) e, pertanto, è plausibile che esso in futuro possa essere censurato dalla stampa come già avvenuto nel Regno Unito.

Il comma 8 di tale articolo esplicita lo **scopo** della novella, prevista “*Al fine di favorire l'ingresso di significativi investimenti in Italia, anche preordinati ad accrescere i livelli occupazionali*”, stabilendo che con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'interno, saranno “*individuate forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno applicabili a chi trasferisce la propria residenza fiscale in Italia ai sensi dell'articolo 24-bis*”. Si cerca quindi di **attrarre** in Italia **persone fisiche ricche**, cd. *high net worth individuals*.

All'uopo saranno individuate forme di agevolazione nella trattazione delle domande di **visto di ingresso** e di **permesso di soggiorno** connesse con *start-up* innovative, con iniziative d'investimento, di formazione avanzata, di ricerca o di mecenatismo, da realizzare anche in partenariato con imprese, università, enti di ricerca e altri soggetti pubblici o privati italiani.

Più in particolare il regime prevede una tassazione agevolata opzionale per gli immigrati in Italia che:

- vi trasferiscono la loro residenza fiscale ai sensi dell'[articolo 2, comma 2, del TUIR](#) e che
- **non siano stati mai residenti in Italia** ai sensi del TUIR per un periodo almeno pari a **nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti** l'inizio del periodo di validità dell'opzione.

Per tali soggetti residenti e neo domiciliati in Italia, l'agevolazione consiste nella possibilità, dietro specifica opzione, di tassare in modo **forfetario** in Italia i loro **redditi prodotti fuori**

dall'Italia in costanza di opzione.

La tassazione avverrà mediante il pagamento di una **imposta sostitutiva** dell'IRPEF calcolata forfetariamente nella misura di **euro 100.000** per ciascun periodo d'imposta in cui è valido il regime. Tale importo potrà essere **ridotto** a euro 25.000 per ciascun periodo d'imposta per ciascuno dei **familiari** di cui all'[articolo 433 del codice civile](#) (si veda il comma 6 più in dettaglio).

Al fine di evitare che il trasferimento in Italia sia mosso da intenti non genuini, l'imposta sostitutiva **non si applicherà alle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate** ([articoli 67, comma 1, lettera c\), TUIR](#)) realizzate **nei primi cinque periodi d'imposta** di validità dell'opzione, che rimangono soggette al regime ordinario di imposizione di cui all'[articolo 68, comma 3, TUIR](#) (49,72% del reddito ad aliquote progressive).

L'opzione per la tassazione forfetaria potrà essere esercitata dopo aver ottenuto **risposta favorevole a specifica istanza di interpello** presentata all'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'[articolo 11, comma 1, lettera b\), della L. 212/2000](#), entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta. Nell'opzione dovrà essere indicata la/le giurisdizione/i di ultima provenienza con indicazione degli Stati esteri i cui redditi saranno soggetti a tale imposta sostitutiva. L'Agenzia delle entrate trasmetterà tali informazioni, attraverso gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorità fiscali di tali giurisdizioni.

I redditi prodotti in Stati esteri che non saranno oggetto dell'opzione continueranno a subire la **ordinaria tassazione** italiana **con relativo scomputo del credito per imposte pagate all'estero**. Potrebbe, infatti, essere opportuno escludere (facendo del *cherry picking*) qualche giurisdizione non collaborativa con l'Italia al fine di evitare il mancato ottenimento di una risposta **positiva** all'interpello.

I redditi esteri si considerano tali secondo i **criteri di reciprocità** sulla base della nota lettura a specchio prevista dall'[articolo 165, comma 2, del TUIR](#).

L'opzione è **revocabile** e comunque cessa di produrre effetti decorsi **15 anni** dal primo periodo d'imposta di validità dell'opzione.

Infine, si precisa che i **soggetti** - e il loro familiari - **che optano** per il regime:

- **non** sono tenuti agli obblighi di monitoraggio di cui all'[articolo 4 del D.L. 167/1990](#) (quadro **RW**) per le attività detenute all'estero;
- **non** pagano **IVIE e IVAFE** sulle attività estere;
- **non possono cumularlo**:
- con quello di cui all'[articolo 44 del D.L. 78/2010](#), in tema di incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero;

- con quello di cui all'[articolo 16 del D.Lgs. 147/2015](#), in tema di regime speciale per lavoratori rimpatriati.

